



## *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, la parte quarta relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante "*Nomina dei Ministri*", con il quale l'On.le Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica e il Sen. Adolfo URSO, Ministro dello sviluppo economico;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dello sviluppo economico la denominazione di Ministero delle imprese e del Made in Italy;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con il quale l'On.le Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Sen. Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy;

**VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante "*Attuazione della direttiva 2013/29/UE relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 recante "*Regolamento per l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123*";

**VISTO** l'articolo 177 rubricato "*Campo di applicazione e finalità*" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, al comma 2, afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 178 rubricato "*Principi*" del citato decreto, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 179 rubricato "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*" del citato decreto;

**VISTO** il comma 4-ter, dell'articolo 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo dell'obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale;

**VISTO** l'articolo 221-bis rubricato "*Sistemi autonomi*" del citato decreto, che disciplina una nuova procedura di riconoscimento per i sistemi di gestione dei rifiuti generati dal fine vita dei prodotti non ricompresi all'articolo 223 del medesimo decreto;

**RICHIAMATO** l'articolo 237 rubricato "*Criteri direttivi dei sistemi di gestione*", del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del D. Lgs. n. 116/2020;

**VISTA** l'istanza di riconoscimento del progetto "Cogepir" presentata con nota acquisita al prot. n. 14613/MASE del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 221-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la corretta gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fuochi di artificio e dei pirotecnici scaduti, inutilizzabili o giunti a fine vita;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 37884/MASE del 28 febbraio 2024, la Direzione economia circolare e bonifiche, ai fini del successivo avvio del procedimento, ha richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ("ISPRA") valutazioni tecniche sulla documentazione complessiva trasmessa da Cogepir;

**VISTA** la nota prot. n. 69617/MASE del 12 aprile 2024 con cui la Direzione economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto a Cogepir delle integrazioni progettuali in merito alle modalità di organizzazione della raccolta dei diversi flussi di pirotecnici da gestire, il sistema di tracciabilità dell'intera filiera, l'entità del contributo ambientale, le azioni di informazione e comunicazione previste per i soggetti coinvolti nella filiera;

**VISTA** la nota prot. n. 220967/MASE del 3 dicembre 2024 con cui Cogepir ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste;

**CONSIDERATO** il parere fornito da ISPRA con nota acquisita al prot. n. 62104/MASE del 02 aprile 2025, con il quale sono stati richiesti alcuni approfondimenti riguardanti, tra l'altro, la definizione delle procedure gestionali standardizzate per i consorziati sulle modalità di funzionamento del sistema EPR, le informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di organizzazione della raccolta dei rifiuti pirotecnici, le procedure operative che il consorzio intende mettere in atto per incrementare la raccolta di tutti i flussi di rifiuti pirotecnici che intende gestire, le informazioni sull'eventuale recupero dei rifiuti metallici e degli imballaggi derivanti dalle operazioni di smaltimento;

**VISTA** la nota prot. n. 78097/MASE del 24 aprile 2025 con cui la Direzione economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso a Cogepir il parere formulato da ISPRA e, contestualmente, ha richiesto al consorzio di approfondire gli aspetti segnalati nella medesima nota;

**VISTA** la nota prot. n. 92820 del 16 maggio 2025 con cui Cogepir ha riscontrato la precedente nota di richiesta di integrazioni trasmessa dalla Direzione economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTA** la nota prot. n. 114254 del 17 giugno 2025 con cui la Direzione economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto a Cogepir la trasmissione del testo di Statuto nella versione rogitata;

**VISTA** la nota prot. n. 135111 del 17 luglio 2025 con la quale Cogepir ha trasmesso il testo dello Statuto nella versione rogitata;

## **DECRETA**

### **Articolo 1** ***(Riconoscimento)***

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 221-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, è riconosciuto il sistema autonomo "Cogepir" il quale opera, nel rispetto del D.M. n. 101/2016, sulla base del proprio progetto di sistema autonomo per la corretta gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fuochi di artificio e dei pirotecnici classificati scaduti, inutilizzabili e/o giunti a fine vita, o destinati alla distruzione per disposizione dell'Autorità giudiziaria competente, nonché dei rifiuti prodotti dall'utilizzo dei pirotecnici.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano, di seguito, i settori nei quali sono utilizzati i pirotecnici di competenza del consorzio:
  - a. nautico e ferroviario (soccorso e segnalazione);
  - b. antincendio;
  - c. antifurto;
  - d. agricolo (pest control);
  - e. spettacoli (teatro, cinema, concerti);
  - f. spettacoli pirotecnici;
  - g. ricreativo;
  - h. edilizia.
3. Ai fini del presente decreto, il sistema autonomo "Cogepir" opera per conto dei produttori di articoli pirotecnici aderenti al Consorzio, intesi come i soggetti che fabbricano, importano o immettono sul mercato nazionale articoli pirotecnici rientranti nei settori di cui alle lettere da a) a h) di cui al comma 2, ai fini dell'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 178-bis, 178-ter e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il sistema autonomo "Cogepir" è tenuto a realizzare le attività e ad osservare le prescrizioni individuate al successivo articolo 2, finalizzata alla corretta gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fuochi di artificio e dei pirotecnici scaduti, inutilizzabili e/o giunti a fine vita, descritte nel progetto di sistema autonomo.
5. Il riconoscimento è soggetto alla verifica di funzionamento del sistema svolta in condizioni di effettiva operatività nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, qualora dall'attività di verifica risulti l'inosservanza o l'inadempimento di una o più delle prescrizioni dettate, nonché il venir meno dei presupposti di funzionalità richiesti dalla legge.

### **Articolo 1-bis** ***(Polizza assicurativa e copertura)***

1. Si prende atto della trasmissione della polizza assicurativa relativa al sistema autonomo "Cogepir", acquisita in data 30 dicembre 2025, prot. MASE n. 247225, quale requisito necessario ai fini del riconoscimento del sistema autonomo.
2. La copertura assicurativa ha validità annuale e si intende rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata dal consorzio con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà verificare periodicamente, anche su base documentale, l'adeguatezza della copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi alle attività del sistema autonomo.

4. In caso di mancata copertura assicurativa o di scopertura parziale dei rischi, il presente provvedimento di riconoscimento decadrà automaticamente, con effetto immediato e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'articolo 1, comma 6.

## **Articolo 2** ***(Obblighi e prescrizioni)***

1. Il consorzio Cogepir, assumendo la responsabilità del funzionamento del sistema autonomo, assicura la realizzazione delle attività nel rispetto delle prescrizioni elencate:

a) garantire il perseguimento dell'obiettivo minimo di raccolta, da conseguire entro due anni dal riconoscimento del sistema autonomo, pari al 40% misurato come quantitativo (in peso) di articoli pirotecnici di soccorso, segnalazione e sicurezza del settore nautico e ferroviario, scaduti o inutilizzabili, raccolti nell'anno di riferimento N rispetto alla media, in termini di peso, dell'immesso al consumo dei tre anni precedenti all'anno di riferimento (N-1, N-2, N-3);

b) considerato l'ampliamento previsto dell'operatività ad ulteriori tipologie di articoli pirotecnici, assicurare nel contempo una crescita della raccolta in termini di peso dei pirotecnici di qualsiasi specie, compresi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici, nell'ambito del campo di applicazione del sistema come definito all'articolo 1;

c) assicurare, anche in caso di raggiungimento o superamento dell'obiettivo di raccolta stabilito, il prosieguo di tutte le attività di gestione dei rifiuti in questione, nel rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore;

d) corredare le informazioni sulla raccolta, da trasmettere nelle relazioni periodiche, con idonea documentazione attestante la correlazione tra articoli immessi al consumo in termini di peso e di pezzi, i relativi quantitativi di rifiuti raccolti nonché la metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione del tasso di raccolta, per ciascun settore indicato all'articolo 1, comma 2. Sulla base di tali informazioni l'obiettivo di raccolta potrebbe essere opportunamente rimodulato o potrebbero essere introdotti ulteriori obiettivi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito dell'attività di monitoraggio in condizioni di effettiva operatività;

e) strutturare una rete di raccolta, al momento costituita prevalentemente da punti di ritiro in area costiera, capillare sull'intero territorio nazionale anche al fine di garantire la ripresa di rifiuti pirotecnici diversi da quelli del settore nautico e ferroviario;

f) promuovere specifiche procedure, protocolli o accordi per la ripresa dei rifiuti da parte della distribuzione, al fine di incentivare la raccolta incrementando i punti di ritiro, dandone evidenza nelle comunicazioni periodiche ai fini del monitoraggio;

g) in attuazione delle previsioni del D.M. n. 101/2016, estendere entro due anni dal riconoscimento del sistema autonomo la rete di raccolta degli articoli pirotecnici almeno a tutti i distributori operanti sul territorio nazionale dai quali il Consorzio dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di prelievo;

h) prevedere una procedura standardizzata di contabilizzazione dell'immesso al consumo di tutti gli articoli pirotecnici rientranti nel perimetro di competenza di Cogepir e della produzione dei relativi rifiuti in relazione alle varie provenienze, alle tipologie di prodotti e al loro utilizzo. In assenza di precise informazioni sulle tipologie di articoli pirotecnici diversi da quelli relativi al soccorso e segnalazione nei settori nautici e ferroviario, potrebbe comunque essere sviluppato e presentato un apposito studio di settore per la definizione di una adeguata procedura di contabilizzazione sia dell'immesso al consumo degli articoli pirotecnici sia dei relativi rifiuti. Le informazioni relative all'immesso al consumo e ai quantitativi di rifiuti di competenza gestiti dal Consorzio devono essere

messe a disposizione del MASE e dell'ISPRA attraverso idonea documentazione e report, dove i dati, oltre ad essere forniti per singolo soggetto aderente al Consorzio, sono riportati in forma aggregata (a scala regionale e nazionale). Devono inoltre essere comunicati gli esiti di eventuali audit effettuati per il controllo dell'adeguatezza dei dati prodotti; nell'ambito dei controlli a campione, tali informazioni potranno essere verificate nel portale del Consorzio, nell'area riservata tramite accesso dedicato;

i) acquisire certificazione entro il 31 dicembre 2027 da parte di un ente terzo e indipendente di tutti i processi gestiti compresa tracciabilità dei flussi, dati di immesso, di raccolta e avvio a recupero/smaltimento, controllo e rendicontazione dei flussi, come da impegno assunto con nota in atti al prot. n. 92820 del 16 maggio 2025, trasmettendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la descrizione del sistema di gestione, le relative procedure e, nelle relazioni periodiche, gli esiti delle attività di audit annuale svolte dal soggetto certificatore;

j) operare secondo i criteri e i requisiti di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

k) determinare il contributo ambientale in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, garantendo la copertura dei costi di gestione, la tracciabilità dei flussi finanziari e la modulazione del contributo in funzione delle caratteristiche ambientali degli articoli pirotecnici gestiti, oltre a promuovere interlocuzioni con Anci per monitorare e definire le modalità di gestione di rifiuti da pirotecnici prodotti da utenze domestiche nonché un accordo operativo per la copertura dei costi dei rifiuti gestiti dai comuni al termine di specifici eventi;

l) implementare le attività di informazione, comunicazione, formazione e sensibilizzazione rivolte ai consorziati o ai soggetti che intendano consorziarsi, ai consumatori ed agli stakeholders, orientandoli verso comportamenti virtuosi e sostenibili in termini di tutela ambientale, informandoli adeguatamente sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante (ad esempio informative sul sito web, organizzazione di incontri formativi, partecipazione a fiere e convegni, campagna stampa, nonché promozione di accordi di programma territoriali, campagne di sensibilizzazione, pubblicità, brochure, webinar, newsletters), prevedendo, inoltre, l'adozione di misure per verificare l'efficacia degli strumenti di comunicazione/formazione verso i consorziati (ad esempio questionari di soddisfazione);

m) implementare il sistema informatico con le informazioni relative all'immesso al consumo per tipologia e categoria di articoli pirotecnici, al quantitativo di rifiuti avviati agli impianti di trattamento finale, prevedendo un monitoraggio continuo dei principali indicatori chiave di prestazione (KPI) economici e ambientali, e i relativi trend storici che consentano di valutare l'evoluzione del sistema nel tempo nonché la verifica dell'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni stabilite nel presente decreto, riportando tali informazioni anche nelle proprie relazioni periodiche;

n) assicurare un monitoraggio periodico volto a valutare la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi sopra elencati nonché tutte le prescrizioni impartite e al contempo rendicontare dettagliatamente tutte le attività svolte e riportare le seguenti informazioni:

1. i risultati della raccolta con dettaglio regionale, specificando le diverse tipologie di articoli ritirati, ivi compresi quelli professionali, per i quali sono stati stipulate apposite convenzioni;
2. gli esiti dell'attività di implementazione della raccolta presso gli impianti portuali, specificandone le quantità ritirate e gestite;
3. informazioni dettagliate ed esaustive sulle modalità di organizzazione della raccolta, per tipologia, di tutti gli articoli pirotecnici di competenza gestiti dal Consorzio, ivi comprese le eventuali misure da attivare laddove il sistema di raccolta e gestione risulti più carente e i risultati derivanti da tale attivazione, garantendo la presenza di una rete di raccolta distribuita su tutto il territorio nazionale in grado di coprire i fabbisogni;
4. il resoconto dei contratti sottoscritti per il ritiro degli articoli professionali e non, indicando le tipologie di deposito e la loro localizzazione nonché i quantitativi raccolti;

5. gli aggiornamenti relativi all'eventuale realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati autorizzati, di uno o più depositi centralizzati per i rifiuti pirotecnici, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di gestione dei rifiuti, precisando che tali depositi, se istituiti, dovranno essere dotati di tutte le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza e ambientali e costituiscono una possibile opzione logistica nell'ambito della rete di gestione;
  6. gli aggiornamenti sullo stato di attuazione di iniziative e misure sul trattamento delle ulteriori tipologie di articoli pirotecnici che il Consorzio intende aggiungere a quelle già attualmente gestite;
  7. una ripartizione puntuale nelle specifiche voci di costo. Il prospetto riepilogativo dei costi dovrà contenere le singole voci, suddivise analiticamente per le principali attività quali, a titolo esemplificativo, raccolta, trasporto, cernita, trattamento finale, eventuale sistema incentivante messo in atto, informazione/comunicazione, ricavi provenienti dalla vendita del materiale, ricerca e innovazione. Analogamente, andranno riportati anche i costi relativi alle attività eseguite a seguito di richiesta di ritiro da parte della Pubblica amministrazione e autorità giudiziaria;
  8. gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto sperimentale relativo all'istituzione di una cauzione implicita nonché informazioni sull'utilizzo di una etichettatura ambientale tramite "QR code";
  9. gli aggiornamenti in merito all'attività di ricerca scientifica applicata all'ecodesign dei prodotti e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti, riportando i costi, la descrizione delle attività di ricerca svolta nonché i relativi esiti;
  10. gli aggiornamenti sullo stato di attuazione della sperimentazione avviata in merito al recupero dei metalli e della plastica contenuta nei pirotecnici avviati a distruzione;
- o) garantire che il contributo ambientale sia gestito mediante contabilità separata rispetto alle altre attività del Consorzio e che eventuali avanzi di gestione derivanti dal contributo stesso non siano in alcun caso distribuiti ai consorziati, ma siano destinati, entro un arco temporale di tre anni, alla riduzione del contributo ambientale, al potenziamento delle attività di prevenzione, raccolta e trattamento dei rifiuti pirotecnici e alla gestione di eventuali situazioni emergenziali connesse all'accumulo di tali rifiuti.

### **Articolo 3** ***(Vigilanza e monitoraggio)***

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua, in conformità all'articolo 221-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avvalendosi dell'ISPRA, attività di verifica e monitoraggio rispetto alla normativa di riferimento e all'attuazione delle prescrizioni dettate, anche attraverso controlli *in loco*, con periodicità annuale dalla data di notifica del presente provvedimento, volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema e la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Al fine di verificare il funzionamento del sistema autonomo in condizioni di piena operatività, Cogepir trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA una relazione dettagliata contenente le informazioni e i dati idonei a dimostrare il rispetto della normativa vigente e l'assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione annuale contenente gli esiti dell'analisi sull'effettiva capacità del sistema di adempiere alle condizioni e prescrizioni dettate, fino alla accertata funzionalità e operatività.

4. Cogepir assicura la collaborazione nelle attività di controllo e verifica svolte da ISPRA su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, affinché sia accertato il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto e di quanto disposto dagli articoli 221-bis e 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica espleta le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del contributo ambientale secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella copertura dei costi del sistema. A tal fine, Cogepir trasmette al medesimo Ministero i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio finanziario, dando evidenza delle voci di costo relative a ciascuna azione messa in atto per il perseguimento delle finalità a cui è destinato il contributo ambientale.

#### **Articolo 4** ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente atto consta di n. 7 (sette) pagine e di un allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito dal parere conclusivo dell'ISPRA.

2. I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Gilberto Pichetto Fratin